

*AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO II - N. 17

1992

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

SOMMARIO

- INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	Pag.	5
I - Decisioni	"	5
II - Pareri	"	5
III - Diffide e sanzioni	"	5
- OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	"	7
I - Decisioni	"	7
II - Pareri	"	23
III - Sanzioni	"	27
- ATTIVITA' CONOSCITIVA E CONSULTIVA DELL'AUTORITA'	"	29
I - Attività di segnalazione al Parlamento ed al Governo	"	29
II - Attività consultiva	"	29
- PUBBLICITA' INGANNEVOLE	"	31
I - Decisioni	"	31
- INDICE DEI PROVVEDIMENTI	"	33

INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I - Decisioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha adottato una decisione definitiva in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.

II - Pareri

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha espresso pareri in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.

III - Diffide e sanzioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha emanato diffide o applicato sanzioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.

* * *

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

I - Decisioni

Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha adottato una decisione definitiva nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992.

* * *

Provvedimento n. 689 del 9 settembre 1992

Rif. C589 - ENICHEM ELASTOMERI / DISTUGIL

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 10 agosto 1992, con il quale la società ENICHEM ELASTOMERI Srl, che fa capo alla società ENICHEM Spa, comunicava all'Autorità l'acquisizione del 100% del capitale sociale della società di diritto francese DISTUGIL Sa;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente ENICHEM ELASTOMERI Srl opera nel mercato degli elastomeri e polimeri speciali e che la società acquisita DISTUGIL Sa produce e commercializza policloroprene, prodotto che rientra nella più generale famiglia degli elastomeri sintetici;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello del policloroprene, in considerazione della specificità delle applicazioni del prodotto che rende difficile e relativamente costoso sostituire il policloroprene con altri elastomeri;

CONSIDERATO che il mercato geografico rilevante è quello mondiale in ragione della scarsa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale del prodotto e che i prezzi praticati sono quelli prevalenti sui mercati internazionali;

CONSIDERATO che tale mercato è caratterizzato dalla presenza di un numero ristretto di operatori, in considerazione del fatto che la capacità complessiva esistente a livello mondiale riesce più che a soddisfare una domanda in lenta ma costante crescita;

CONSIDERATO che su tale mercato, oltre alla società DISTUGIL Sa, che detiene una quota pari a circa il 10%, sono presenti qualificati concorrenti, quali la società statunitense DU PONT, la tedesca BAYER, la società giapponese DENKI, con quote di mercato pari a 45%, 25% e 10%;

CONSIDERATO che la società acquirente ENICHEM ELASTOMERI Srl non produce né commercializza policloroprene e che conseguentemente l'operazione si concretizza in una mera sostituzione di un operatore con un altro operatore;

CONSIDERATO che in Italia la domanda di policloroprene viene interamente soddisfatta da importazioni, in quanto nessun operatore è presente con impianti produttivi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO inoltre che la società ENICHEM ELASTOMERI Srl, a seguito dell'acquisizione di DISTUGIL Sa, verrà a detenere sul mercato nazionale una quota pari a circa il 15%, che risulta notevolmente inferiore a quelle detenute dalle imprese concorrenti, quali DU PONT (38%) e BAYER (28%);

RITENUTO pertanto che l'operazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 287/90 la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

Provvedimento n. 690 del 9 settembre 1992

Rif. C590 - ERG PETROLI / CHIODI CARBURANTI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto l'11 agosto 1992, con il quale la società ERG PETROLI Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione della società CHIODI CARBURANTI Spa, società della quale già detiene l'intero capitale sociale;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione per incorporazione tra imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società CHIODI CARBURANTI Spa svolge attività di distribuzione di prodotti petroliferi sulla rete stradale e che la società ERG PETROLI Spa svolge attività di commercializzazione di prodotti petroliferi, nonché di lubrificanti per conto terzi;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello della distribuzione sulla rete stradale di prodotti petroliferi;

CONSIDERATO che la società incorporante ERG PETROLI Spa già detiene il 100% delle quote rappresentanti il capitale sociale della società incorporanda, CHIODI CARBURANTI Spa;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti;

RITENUTO pertanto che l'operazione in questione comporta un semplice riassetto organizzativo, che non modifica la struttura concorrenziale del mercato

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE
Franco Romani

* * *

Provvedimento n. 692 del 9 settembre 1992

Rif. C592 - PAOLO BERLUSCONI FIN / CANTIERI RIUNITI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 agosto 1992, con il quale la società PAOLO BERLUSCONI FINANZIARIA Srl comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire, dalla società FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST Spa, l'81,95% del capitale sociale della società CANTIERI RIUNITI MILANESI Spa;

CONSIDERATO che l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90 in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa tramite l'acquisto della maggioranza del suo capitale sociale;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente PAOLO BERLUSCONI FINANZIARIA Srl svolge attività di gestione di partecipazioni in società operanti nel mercato dell'intermediazione immobiliare, oltreché in altri mercati distinti e non collegati;

CONSIDERATO che la società di cui si intende acquisire il controllo CANTIERI RIUNITI MILANESI Spa costruisce e vende immobili residenziali e non residenziali;

CONSIDERATO, pertanto, che i mercati interessati dall'operazione sono quello dell'intermediazione immobiliare e quello della costruzione di immobili residenziali e non residenziali;

CONSIDERATO che, per quanto concerne l'estensione territoriale dei due mercati rilevanti, pur in presenza di una rispettiva attività delle parti interessate dall'operazione prevalentemente localizzata nel comprensorio milanese, non è possibile circoscrivere i mercati predetti a tale limitato ambito territoriale, dal momento che non esistono rilevanti ostacoli all'ingresso di nuove imprese sul mercato locale e che pertanto, il mercato geografico rilevante è quello nazionale;

CONSIDERATO che le quote di mercato detenute sia dalla parte acquirente, sia dalla parte di cui si intende acquisire il controllo, sono estremamente modeste largamente inferiori all'1% e che ambedue i mercati rilevanti sono caratterizzati dalla presenza di numerosi operatori, con quote di mercato molto più elevate;

RITENUTO pertanto che l'operazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

Provvedimento n. 693 del 9 settembre 1992

Rif. C593 - SODEIM / IMMOBILIARE BERETTA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 agosto 1992, con il quale la società SODEIM Srl comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire le quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della IMMOBILIARE BERETTA Srl;

CONSIDERATO che l'operazione in quanto, tramite l'acquisizione della totalità delle quote del capitale sociale comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che il patrimonio della società IMMOBILIARE BERETTA Srl è rappresentato dalla proprietà di un terreno situato nel Comune di Abbiategrasso che l'acquirente intende adibire a parcheggio per i clienti di un ipermercato STANDA che verrà costruito nel prossimo futuro;

CONSIDERATO che la società acquirente SODEIM Srl opera nel settore immobiliare e la società STANDA Spa, che ne detiene la maggioranza del capitale sociale, opera nel settore della grande distribuzione commerciale;

CONSIDERATO che l'operazione in questione non modifica la capacità di offerta della società STANDA Spa, permettendole soltanto di acquisire un bene strumentale all'esercizio di impresa senza che questo comporti alcun aumento delle quote di mercato;

RITENUTO pertanto che l'operazione in questione non determina ai sensi dell'art. 6, della legge n. 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

Provvedimento n. 694 del 9 settembre 1992

Rif. C594 - CA.FIN. / ISLANDIA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 13 agosto 1992, con il quale la società CA.FIN. CASTELVETRO FINANZIARIA Spa comunicava all'Autorità l'intendimento di acquistare il 51,58% delle azioni della società ISLANDIA Spa, società nella quale l'acquirente già deteneva una partecipazione pari al 28,42%;

CONSIDERATO che l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90 in quanto comporta l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di una impresa;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società CA.FIN. CASTELVETRO FINANZIARIA Spa svolge l'attività di coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società partecipate nei settori della lavorazione delle carni, dell'assistenza commerciale e della ristorazione;

CONSIDERATO che la società ISLANDIA Spa si occupa della distribuzione a domicilio per mezzo di filiali o di concessionari di prodotti surgelati recanti il marchio "Quinta Stagione";

CONSIDERATO che il mercato rilevante dell'operazione è quello della distribuzione alimentare a domicilio, in quanto questo tipo di distribuzione non è sostituibile con le altre forme di distribuzione tradizionali poiché, dal punto di vista della domanda, è finalizzata al rifornimento di utenti speciali, quali le comunità che necessitano di abbondanti rifornimenti a domicilio, e in quanto, dal punto di vista dell'offerta, questa attività necessita di una organizzazione capillare in grado di raggiungere ogni singolo cliente nel proprio luogo di residenza;

CONSIDERATO che nella distribuzione alimentare a domicilio l'offerta risulta fortemente specializzata e che si può circoscrivere all'interno di questa un segmento di mercato che riguarda la distribuzione di prodotti alimentari surgelati;

CONSIDERATO che sul segmento di mercato della distribuzione a domicilio di prodotti surgelati la società ISLANDIA Spa detiene una quota del 12,2% e che sullo stesso sono presenti altri operatori, quali BOFROST-DISTRIBUZIONE ITALIA Spa con una quota del 52,2% e la società EISMANN Srl con una quota del 20,1%, che garantiscono che sul mercato interessato vi sia un'effettiva concorrenza;

RITENUTO pertanto che l'operazione in questione non comporta, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 287/90 la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

Provvedimento n. 696 del 9 settembre 1992

Rif. C597 - S.A.B. AUTOSERVIZI / AUTOTRASPORTI BUSTI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA DEL 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 26 agosto 1992, con il quale la società S.A.B. AUTOSERVIZI Srl comunicava all'Autorità l'intenzione di voler procedere alla fusione per incorporazione nella medesima S.A.B. AUTOSERVIZI Srl, della AUTOTRASPORTI BUSTI Srl, società della quale già detiene l'intero capitale sociale;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione di due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società incorporante S.A.B. AUTOSERVIZI Srl già detiene la totalità del capitale sociale della società incorporanda;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione è quello del trasporto pubblico su gomma in concessione nella provincia di Bergamo;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e quindi dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO pertanto che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

Provvedimento n. 697 del 9 settembre 1992

Rif. C598 - FALCA / CERETE PETROLI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 27 agosto 1992, con il quale la società FALCA Srl, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla società ESSO ITALIANA Spa, comunicava all'Autorità l'intenzione di acquisire il ramo d'azienda della società CERETE PETROLI Srl, costituito da un deposito per prodotti petroliferi per uso riscaldamento, da tre autocisterne e dall'avviamento commerciale della società;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una parte d'impresa, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società FALCA Srl opera nella distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per uso riscaldamento prevalentemente nella regione Veneto;

CONSIDERATO che la società ESSO ITALIANA Spa, che detiene il 100% del capitale sociale della FALCA Srl, opera su tutto il territorio nazionale nella importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi;

CONSIDERATO che il ramo d'azienda ceduto dalla società CERETE PETROLI Srl opera quale commissionaria, prevalentemente nella regione Lombardia, nella distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per riscaldamento forniti da imprese controllate dalla ESSO ITALIANA Spa;

CONSIDERATO che il mercato della distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per riscaldamento è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese affiliate o direttamente controllate dalle principali imprese petrolifere operanti sul territorio nazionale, mentre dal lato della domanda è caratterizzato dalla presenza di un elevatissimo numero di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti ordinativi di piccole quantità di prodotto;

CONSIDERATO che le imprese di distribuzione e commercializzazione, a causa delle esigenze del consumatore di ottenere il rifornimento di prodotti petroliferi per riscaldamento entro breve tempo dal momento dell'ordinazione, degli elevati costi di trasporto orari e chilometrici necessari a trasferire il prodotto su lunghe distanze e dei ridotti margini di guadagno che il livello del prezzo di vendita del prodotto consente, non trovano economicamente redditizio rifornire utenti situati lontano dai propri impianti di stoccaggio, per cui la dimensione geografica del mercato è locale e può essere identificata con la dimensione del territorio della regione in cui è situato l'impianto di stoccaggio dell'impresa di distribuzione;

CONSIDERATO, quindi, che il mercato rilevante dell'operazione di concentrazione è quello della distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per riscaldamento nella regione Lombardia, dove opera il ramo d'azienda di cui è prevista l'acquisizione;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione, riguardando parte di un'impresa che già operava come commissionaria per la distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per riscaldamento forniti da imprese controllate dalla ESSO ITALIANA Spa, non produce un aumento delle quote di mercato di quest'ultima;

CONSIDERATO che la società ESSO ITALIANA Spa nella regione Lombardia detiene una quota di mercato pari al 7%, di cui lo 0,2% prodotto dal ramo d'azienda oggetto dell'acquisizione;

CONSIDERATO che sul mercato rilevante sono presenti le principali imprese petrolifere operanti sul territorio nazionale tra cui l'ENI con una quota di mercato del 22%, le società Q8 e TAMOIL con una quota di mercato del 20% e la società CAMELI PETROLI con una quota di mercato del 7% e che pertanto nel mercato sussiste una effettiva concorrenza;

RITENUTO pertanto che l'operazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra sono comunicate ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

II - Pareri

Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha espresso un parere definitivo nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992.

* * *

Provvedimento n. 695 del 9 settembre 1992

Rif. C595 - C. DI RISPARMIO VERONA / B. MONTE DI ROVIGO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto della Banca d'Italia, trasmesso in data 18 agosto 1992, con il quale si comunicava all'Autorità l'acquisizione da parte della CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA di una quota di partecipazione pari all'11% del capitale sociale della BANCA DEL MONTE DI ROVIGO, elevando in tal modo la partecipazione attualmente detenuta nella stessa BANCA DEL MONTE DI ROVIGO dal 40% al 51% del capitale sociale;

CONSIDERATO che l'operazione si configura come concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90 in quanto in seguito all'operazione la società CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA deterrà la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società BANCA DEL MONTE DI ROVIGO;

CONSIDERATO che la BANCA DEL MONTE DI ROVIGO e la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA sono aziende di credito ordinario;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il mercato degli impieghi bancari le aziende di credito CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA, BELLUNO e ANCONA e la BANCA DEL MONTE DI ROVIGO sono entrambe presenti con i loro sportelli ed operano esclusivamente nell'area geografica corrispondente alla regione Veneto e che in tale area a seguito dell'operazione la quota di mercato attualmente posseduta dalla CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO e ANCONA non subirà modifiche di rilievo passando dall'11,8% al 11,9%;

CONSIDERATO che con riferimento al mercato dei depositi bancari le aree geografiche in cui operano gli Istituti di credito CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA e la BANCA DEL MONTE DI ROVIGO, risultano tra loro differenziate;

RITENUTO pertanto che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 287/90 la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

ESPRIME

parere favorevole relativamente all'operazione di cui in premesse.

Il presente parere verrà comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90 e successivamente pubblicato.

p.IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Heimler

p.IL PRESIDENTE

Franco Romani

* * *

III - Sanzioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha applicato sanzioni in materia di operazioni di concentrazione.

* * *

ATTIVITA' CONOSCITIVA E CONSULTIVA DELL'AUTORITA'

I - Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha svolto attività di segnalazione al Parlamento e al Governo.

II - Attività consultiva

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha svolto attività consultiva.

* * *

PUBBLICITA' INGANNEVOLE

I - Decisioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 settembre 1992 l'Autorità non ha adottato una decisione definitiva in materia di pubblicità ingannevole.

* * *

Indice dei provvedimenti

C. di Risparmio Verona / B. Monte di Rovigo (Rif. C595)

Provvedimento n. 695 del 9 settembre 1992 p. 24

Ca. Fin. / Islandia (Rif. C594)

Provvedimento n. 694 del 9 settembre 1992 p. 16

Enichem Elastomeri / Distugil (Rif. C589)

Provvedimento n. 689 del 9 settembre 1992 p. 8

Erg Petroli / Chiodi Carburanti (Rif. C590)

Provvedimento n. 690 del 9 settembre 1992 p. 10

Falca / Cerete Petroli (Rif. C598)

Provvedimento n. 697 del 9 settembre 1992 p. 20

Paolo Berlusconi Fin / Cantieri Riuniti (Rif. C592)

Provvedimento n. 692 del 9 settembre 1992 p. 12

S.A.B. Autoservizi / Autotrasporti Busti (Rif. C597)

Provvedimento n. 696 del 9 settembre 1992 p. 18

Sodeim / Immobiliare Beretta (Rif. C593)

Provvedimento n. 693 del 9 settembre 1992 p. 14

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	Bollettino Quindicinale Anno II - N. 17 - 1992
Direttore responsabile	Stefano Rolando
Coordinamento redazionale	Mauro La Noce
Redazione	Giovanni Nicola De Vito, Massimo Ferrero, Francesca Sebastio Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Documentazione e Sistema Informativo Via Calabria, 48 00187 - Roma Telefono, 06-481621
Realizzazione	Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri Via Po, 14-16/A 00198 Roma Telefono, 06-85981
Coordinamento tecnico	Rosanna Baldascini
Realizzazione grafica	Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Prezzi	Fascicolo L. 5.000 Abbonamento L. 100.000
Stampa e diffusione	Conto corrente postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza Verdi, 10 00198 Roma Telefono, 06-85081 Spedizione in abbonamento postale Gruppo III Autorizzazione al Tribunale di Roma n. 712/91